

Serie Ordinaria n. 30 - Venerdì 26 luglio 2019

**D.g.r. 22 luglio 2019 - n. XI/1977**
**Definizione delle modalità di ripartizione della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da assegnare ai comuni ai sensi dell'art. 50, comma 1 ter della l.r. 10/2003**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l. 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e in particolare l'articolo 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito «tributo speciale»;
- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la d.g.r. 21 aprile 2017, n. 6511 «Modalità di Compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152»;
- la l. 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
- la l.r. 10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali»;

Premesso che l'articolo 3 della l. n. 549/1995, così come modificato dalla legge 205/2017 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» stabilisce che:

- comma 27 «Il tributo è dovuto alle Regioni; una quota parte del gettito è destinata ai Comuni ove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. ...»
- comma 30 «... Con legge della Regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai Comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio, economico, ambientali dei territori interessati, superficie dei Comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita. ...»

Preso atto che la l.r. 10/2003, così come modificata dall'art. 5 della l.r. 12/2018, all'art. 50, comma 1 ter stabilisce che: «A decorrere dall'anno d'imposta 2018, le risorse di cui alla lettera b bis) del comma 1 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 per una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo riscosso. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione di tale quota fra i comuni sulla base dei criteri generali definiti al comma 30 dell'articolo 3 della legge 549/1995, differenziandola a seconda dell'effettiva ubicazione degli impianti, delle diverse tipologie impiantistiche e dei quantitativi dei rifiuti ad essi conferiti»;

Atteso che la legge n. 549/1995 stabilisce che il presupposto del tributo speciale è lo smaltimento di rifiuti in discarica nonché in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione «D10 Incenerimento a terra», ai sensi dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/2016;

Preso atto di quanto disposto da:

- l.r. 10/2003, all'art. 50, comma 1 quater «Ai fini della ripartizione di cui al comma 1 ter sono considerati le discariche e gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 51 presso i quali

sono conferiti i rifiuti oggetto del tributo»;

- l.r. 10/2003, all'art. 51, comma 2 «Le autorizzazioni per la gestione delle discariche e degli impianti di cui al comma 1, le aree che identificano l'esatta ubicazione di tali discariche e impianti e le eventuali modifiche sono inserite, a cura dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ed entro trenta giorni dal rilascio, nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti, C.G.R. web. Dell'inserimento è data notizia alla struttura regionale competente in materia di tributi e all'ufficio regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti»;
- l.r. 12/2018, all'art. 5, comma 3 «Entro il 30 settembre 2018 gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 51, comma 2, della l.r. 10/2003 provvedono alla compilazione e alla validazione nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti delle coordinate geografiche delle discariche e degli impianti, di cui allo stesso comma 2 dell'articolo 51, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge»;

Ritenuto che i comuni a cui destinare la quota spettante pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo riscosso siano identificati attraverso l'utilizzo dell'applicativo C.G.R. web con il seguente criterio:

- comuni sede di impianto, ove risultano ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione «D10 Incenerimento a terra», presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell'anno di imposta per il quale viene erogata la quota;
- comuni limitrofi ai comuni sede di impianto che si ritengono effettivamente interessati dal disagio in quanto si trovano rispetto alla recinzione dell'impianto (che si intende il perimetro riportato in autorizzazione e che corrisponde a quello relativo all'«Unità Locale» nel CGR Web) ad una distanza pari a:
  - 200 m da discariche di inerti e impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione «D10 Incenerimento a terra»;
  - 500 m da discariche per rifiuti non pericolosi;
  - 1.000 m da discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto e discariche per rifiuti pericolosi;

Ritenuto per quanto sopra di definire, ai fini della ripartizione, «territori interessati» come le aree costituite dalle aree occupate dagli impianti di discarica o di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione «D10 Incenerimento a terra», fino alla recinzione dell'impianto (che si intende il perimetro riportato in autorizzazione e che corrisponde a quello relativo all'«Unità Locale» nel CGR Web), e dall'area di un buffer esterno avente estensione, pari a:

- 200 m per discariche di inerti e impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione «D10 Incenerimento a terra»;
- 500 m per discariche per rifiuti non pericolose;
- 1.000 m per discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto e discariche per rifiuti pericolosi;

Dato atto che le distanze sopra riportate sono cautelativamente individuate in analogia con quanto riportato come distanze minime dalle funzioni sensibili nei criteri localizzativi riportati nell'appendice 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014;

Ritenuto che la ripartizione della quota spettante tra i diversi i Comuni sia effettuata, sulla base dei criteri generali indicati dall'art. 3, comma 30 della l. n. 549/1995 e delle indicazioni fornite dall'art. 50, comma 1 ter della l.r. 10/2003, distribuendo l'intera quota del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo riscosso tra tutti i territori interessati:

- il 30% suddiviso in proporzione al numero di abitanti, applicando al numero totale di abitanti di ogni comune la percentuale di territorio del comune su cui insiste il «territorio interessato» come sopra definito;
- il 20% suddiviso in proporzione alle superfici dei «territori interessati» dei diversi comuni;
- il 50% ripartito attribuendo una maggiore quota ai comuni

sede di impianto rispetto ai limitrofi, sulla base delle tipologie di impianto e proporzionalmente alla quantità dei rifiuti ad essi conferiti;

Ritenuto, riguardo al terzo punto del precedente paragrafo, di introdurre:

- un fattore moltiplicatore pari a 2 che raddoppi, per i comuni sede di impianto, il peso dei rifiuti conferiti in discarica in considerazione del fatto che, negli impianti di discarica i rifiuti vengono messi a dimora in modo permanente sul territorio del comune sede di impianto;
- i seguenti fattori moltiplicatori che diano diverso peso ai rifiuti conferiti alle diverse tipologie impiantistiche, in considerazione del diverso impatto che esse possono avere sul territorio:
  - 0,5 per rifiuti conferiti in discariche per rifiuti inerti;
  - 1 per rifiuti conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti inceneriti con operazione D10;
  - 1,5 per rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi o rifiuti contenenti amianto;

Dato atto che i fattori moltiplicatori sopra riportati sono individuati in analogia con i fattori moltiplicatori utilizzati per il calcolo del fattore di pressione con la formula riportata al paragrafo 13.1.1.1. del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014;

Precisato che, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003 e con le modalità definite dalla d.g.r. n. 6511/2017, i titolari/gestori delle discariche e degli impianti di incenerimento sono tenuti alla compilazione dell'applicativo O.R.So. predisposto dall'Osservatorio Regionale;

Ritenuto che l'applicativo O.R.So. possa costituire la fonte da cui ottenere i dati delle quantità di rifiuti trattati nelle discariche e negli impianti di incenerimento;

Ritenuto che ai fini della ripartizione della quota siano presi in considerazione:

- i dati ISTAT disponibili al 31 dicembre dell'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce per quanto riguarda abitanti residenti e superficie dei territori comunali;
- i dati di geolocalizzazione degli impianti disponibili nell'applicativo C.G.R. web e relativi alla configurazione dell'impianto al 31 dicembre dell'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce;
- i dati delle quantità di rifiuti trattati nelle discariche e negli impianti di incenerimento, con operazioni D1, D5 o D10, relativi all'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce;

Dato atto che la norma finalizza l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto alla realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

Ritenuto che, qualora dalla ripartizione effettuata secondo i criteri sopra riportati, dovessero risultare quote da destinare ai singoli comuni inferiori a € 3.000,00, ai fini di evitare un'eccessiva polverizzazione delle risorse che non consentirebbe di finalizzare le risorse per finanziare le attività e gli interventi previsti dalla norma, tali comuni dovranno essere esclusi dalla ripartizione e la quota corrispondente dovrà essere ripartita, sempre secondo i criteri sopra riportati tra i comuni rimanenti;

Dato atto che le risorse da assegnare ai comuni ai sensi del secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 e pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo riscosso, come previsto dalla l.r. 10/2003, così come modificata dall'art. 5 della l.r. 12/2018, all'art. 50, comma 1 ter, saranno individuate annualmente e saranno disponibili a valere sul capitolo di spesa n. 9.03.104.13522 appositamente istituito;

Stabilito che Regione Lombardia, sulla base delle modalità di ripartizione riportate in allegato A al presente provvedimento, provveda con decreto del dirigente competente in materia di pianificazione dei rifiuti, da pubblicare sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, ogni anno per l'anno di imposta precedente, a determinare la quota spettante per ciascun comune;

Dato atto che la proposta di modalità di ripartizione della quota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi spettante ai Comuni è stata presentata ad ANCI Lombardia in un incontro tenutosi il 28 novembre 2018 ed in data 5 luglio 2019 la presente proposta è stata inviata ad ANCI Lombardia a mezzo posta elettronica;

Stabilito di approvare l'Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso, denominato «Modalità di ripartizione della quota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi spettante ai Comuni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, che hanno di fatto sostituito l'art. 18 del decreto legge n. 83/2012, e che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale dell'ente locale dei dati afferenti:

- alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese;
- all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64 e pubblicato sul BURL n. 30 serie ordinaria del 28 luglio 2018, ed in particolare il risultato atteso «201. Riordino della disciplina nel settore dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modalità di ripartizione della quota spettante ai Comuni riportate nell'Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso, denominato «Modalità di ripartizione della quota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi spettante ai Comuni»;

2. di stabilire che, qualora dalla ripartizione effettuata secondo i criteri riportati riportate nell'Allegato A al presente decreto dovessero risultare quote da destinare ai singoli comuni inferiori a € 3.000,00, ai fini di evitare un'eccessiva polverizzazione delle risorse, tali comuni dovranno essere esclusi dalla ripartizione e la quota corrispondente dovrà essere ripartita, sempre secondo i criteri sopra riportati tra i comuni rimanenti;

3. che Regione Lombardia, sulla base delle modalità di ripartizione riportate in allegato A al presente provvedimento, provveda con decreto del dirigente competente in materia di pianificazione dei rifiuti, da pubblicare sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

4. che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

Serie Ordinaria n. 30 - Venerdì 26 luglio 2019

TABELLA 1: ripartizione della quota per parametro

		Introito anno di imposta (€)	Quota da assegnare ai comuni (€)		
			pari al 10% dell'introito		
		Parametro	% assegnata al parametro	Importo (€)	
<b>QUOTA a "ABITANTI"</b>	abitanti per percentuale di territorio del comune su cui insiste il "territorio interessato"	30% dell'introito destinato ai Comuni per l'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce		0,00	
<b>QUOTA s "SUPERFICIE"</b>	superficie del "territorio interessato"	20% dell'introito destinato ai Comuni per l'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce		0,00	
<b>QUOTA r "RIFIUTI"</b>	ubicazione e quantità/qualità di rifiuti conferiti all'impianto	50% dell'introito destinato ai Comuni per l'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce		0,00	



